

Condizioni Generali

DA OSSERVARSI NELLE CONCESSIONI DI PERTINENZE

DEMANIALI MARITTIME

(Estratto dal Regolamento Marittimo)

785. — La concessione s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al pubblico demanio od al patrimonio dello Stato su quanto è oggetto della concessione medesima, ed il concessionario dovrà mallevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni azione che potesse esserle intentata dai terzi in dipendenza della concessione.

786. — La concessione è fatta soltanto entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere ed usi e con le facoltà in modo esplicito risultanti dalle condizioni speciali e dal tipo e da altri documenti annessi al contratto, esclusa in modo assoluto qualsiasi variazione.

Quando però per l'oggetto speciale della concessione fosse necessaria la provvisoria occupazione di qualche parte del lido e delle sue attinenze antistanti all'area concessa, dovrà il concessionario richiedere il preventivo permesso alla capitaneria di porto, restando in obbligo, appena compiuta l'operazione, di rimuovere le opere e di rimettere le cose nel primiero stato.

787. — Scaduto il termine della concessione, questa si intenderà cessata di pieno diritto, senza che occorra alcuno speciale diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della cessione.

Egli sarà anzi obbligato, tre mesi prima della scadenza del contratto, di avvertirne in iscritto la capitaneria di porto perchè possa trovarsi pronta a ricevere la riconsegna della cosa locata.

788. — La concessione (escluse quelle indicate negli articoli 756 e 761 per le quali si provvede ai termini dell'articolo 781) è revocabile in ogni tempo per mezzo di decreto ministeriale ogni qual volta ciò fosse richiesto dagli interessi della marina o da altre ragioni di pubblica utilità, a giudizio dell'amministrazione marittima.